



Relazione **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)

- **Codice della proposta:** 13351/20 – COM(2020) 767 del 25/11/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0340 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

- **Quadro normativo:**
 - *La proposta di Regolamento si inserisce nella strategia europea per i dati COM(2020)66 volta a rafforzare il mercato unico per i dati, e avviata dalla Commissione Von der Leyen a febbraio. In particolar modo, nella Comunicazione "Una Strategia europea per i dati", la Commissione sottolinea l'esigenza di definire un modello di governance dei dati solido ed affidabile, che rispecchi un modello di società e di economia incentrato sull'utilizzo efficace e rispettoso dei dati, a beneficio del settore privato e del settore pubblico.*
 - *L'iniziativa, nel rispetto del diritto alla concorrenza e ispirandosi ai principi FAIR secondo cui i dati dovrebbero essere reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, integra, senza alterarlo, il contesto giuridico europeo in materia di trattamento di dati e informazioni. In particolare, il riferimento è:*
 - *alla Direttiva ePrivacy (Direttiva 2002/58) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (lex specialis rispetto al GDPR);*
 - *al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve GDPR);*
 - *alla Direttiva 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE);*
 - *alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al*

- trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;*
- *al Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;*
 - *alla Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva sull'apertura dei dati - Open Data).*
- *Rispetto al contesto nazionale, la proposta di Regolamento si inserisce nel seguente quadro normativo lasciando impregiudicato il diritto di accesso ai documenti e gli obblighi degli enti pubblici:*
- *decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";*
 - *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, artt. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni); 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati); 50 quater CAD (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione); 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati);*
 - *decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";*
 - *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
 - *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".*
- *Completano il quadro una serie di previsioni dedicate all'istituzione di autorità competenti e alla creazione di un gruppo di esperti che opererà sotto il nome di European Data Innovation Board;*
- *La sfida riguarderà anche l'accrescimento della fiducia negli intermediari dei dati, attori importanti dell'architettura che si sta definendo, stabilendo come base di partenza del nuovo approccio la neutralità e la trasparenza di tali soggetti. A tale fine, gli intermediari saranno sottoposti a vincoli ad hoc e gli*

Stati membri saranno chiamati a costituire una o più autorità aventi il compito di monitorare e supervisionare l'operato degli intermediari;

- *E' prevista altresì la creazione di un information point, a livello nazionale, quale interlocutore principale per coloro che sono interessati ai dati;*
- *Infine, la proposta non crea l'obbligo in capo al settore pubblico, di garantire il riutilizzo dei dati.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione poiché l'Unione europea agirebbe nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli artt. da 2 a 6 del TFUE.*
- *La base giuridica è l'articolo 114 TFUE; in particolare:*
 - *L'articolo 4 parr. 2 e 3 TFUE consente la competenza dell'UE nei settori del mercato interno e dello sviluppo tecnologico. L'esercizio di questa, per azioni specifiche, non impedisce agli Stati membri di esercitare la loro.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *Il tema e lo spazio di azione dell'atto richiedono un intervento armonizzato a livello europeo, data la natura intersettoriale e transfrontaliera di dati e delle operazioni di condivisione ed utilizzo coinvolte.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto delinea un quadro legislativo che concilia l'esigenza di armonizzazione con meccanismi decisionali e di gestione coordinata a livello centrale e di Stati Membri.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva, essendo sotteso alla realizzazione di un modello sociale ed economico europeo che, attraverso la condivisione responsabile ed efficace dei dati e la creazione nuovi spazi di utilizzo attraverso soggetti intermediari certificati, potrà generare crescita e sviluppo.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale dato lo spirito del progetto di porre le basi giuridiche per un sistema che valorizza le potenzialità dei dati; incrementa la fiducia di cittadini e di imprese verso l'utilizzo e il riutilizzo di dati; favorisce una ripresa trasversale in più settori; crea un*

approccio coordinato alla materia.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Tempistica di adozione: il termine di 4 anni dovrebbe essere congruo per fare le giuste valutazioni.*
- *Il regolamento individua i termini per la designazione di una o più autorità nazionali competenti al sostegno agli enti pubblici e a svolgere i compiti relativi al quadro di notifica. Tuttavia non fissa un termine per la designazione di una o più autorità competenti responsabili del registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.*
- *Il regolamento, all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, definisce i "dati" come "qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva". Tale definizione, invero, appare affine sia a quella prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 35, Regolamento 910/2014 (eIDAS) per il documento elettronico ("[...] qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione visiva o audiovisiva) sia a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 82/05 secondo cui il documento informatico è "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sarebbe opportuno, pertanto, per evitare sovrapposizioni concettuali, valutare una diversa definizione per i "dati" che costituiscono gli elementi di un'informazione.*
- *Il regolamento, all'articolo 24, prevede il diritto per le persone fisiche e giuridiche di presentare un reclamo "[...] alla pertinente autorità competente nei confronti di un fornitore di servizi di condivisione dei dati o di un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute". Al fine di garantire l'armonizzazione del procedimento sarebbe opportuno dettare disposizioni di maggiore dettaglio;*
- *La fase negoziale potrebbe essere un'opportunità per mettere a fuoco anche il ruolo della statistica ufficiale e degli Istituti nazionali. Infatti i vantaggi del data-altruism e della interoperabilità dei dati si estenderanno anche sulla produzione di statistiche ufficiali ancora più affidabili e a beneficio della collettività. In questa riflessione potrà essere utile considerare la ESS Position on the future governance framework for the common european data spaces.*
- *Possibili elementi di criticità:*
 - *individuazione del set di dati da condividere e delle azioni al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in termini di riservatezza;*
 - *individuazione ed eventuale aggiornamento delle tariffe applicabili al riutilizzo dei dati;*
 - *individuazione di formati standardizzati per i dati oggetto del riutilizzo, al fine di favorire l'interoperabilità nell'ambito della condivisione degli stessi;*
- *Potrebbero essere utili tavoli interistituzionali o consultazioni settoriali*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *Effetti in termini di armonizzazione ed innovazione;*
- *Adeguamenti resi necessari dalla proposta:*
 - *Istituzione un meccanismo di sportello unico per domande di accesso a dati del settore pubblico oggetto di diritti di terzi (non si prevede la determinazione della forma amministrativa esatta);*
 - *Creazione di un meccanismo volontario per la certificazione/attestazione di intermediari di dati;*
 - *Controllo di adeguatezza per acquisizione/concessione marchi da parte di questi ultimi effettuato da autorità competente appositamente designata (o da sportello unico).*
 - *Se la sede è stabilita in un Paese terzo, dovrà essere nominato un Legale rappresentante.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *Il regolamento avrà un impatto sui dati trattati dai soggetti pubblici in ambito locale*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *Costi:*
 - *Spese finalizzate alla raccolta dei consensi e alla portabilità dei dati (ridotte);*
 - *Costi amministrativi per monitoraggio conformità e attività di controllo del mercato.*
- *Flessibilità su decisioni per recupero costi attraverso tasse, oneri amministrativi o tariffe per il riutilizzo dei dati;*
- *Individuazione da parte degli enti pubblici dei dati oggetto del riutilizzo, nonché l'applicazione su di essi, ove necessario, di tecniche che garantiscano la tutela della privacy ovvero la riservatezza commerciale.*
- *La designazione delle Autorità competenti (art 12 e 20) e dello Sportello unico (art. 8), potranno comportare dei costi di adeguamento.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *Impatto positivo su imprese e cittadini a causa di:*
 - *maggiore condivisione di dati tra B2B e con i consumatori (C2B), per lo sviluppo di prodotti e servizi;*
 - *interoperabilità dei dati con conseguente semplificazione dell'azione amministrativa e regolatoria nei confronti di cittadini e imprese;*
 - *miglioramento dell'utilizzo dei dati del settore pubblico;*
 - *controllo sui dati generati;*
 - *creazione di un mercato aperto e regolamentato per i fornitori di servizi di condivisione dei dati;*
 - *facilitazione per gli interessati di esercitare i propri diritti;*
 - *possibilità di confrontare i dati nazionali a livello settoriale con quelli degli altri*

Stati Membri;

- *tutela degli investimenti effettuati per raccolta dati;*
 - *progresso di sviluppi scientifici rappresentativi ed innovazione sul mercato italiano ed europeo;*
 - *informazioni garantite da cooperative di dati;*
 - *miglioramento settoriale, come per esempio della medicina personalizzata e nuove soluzioni di mobilità.*
- **Costi:**
 - *Spese necessarie alla garanzia del rispetto degli obblighi di cui al regolamento;*
 - *Costi di transazione dei dati (ridotti).*

Altro*Esempio:*

- *Altre amministrazioni interessate:*
 - *la relazione tiene conto delle osservazioni di MID;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi:*
 - *si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate;*

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)

- **Codice della proposta:** 13351/20 – COM(2020) 767 del 25/11/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0340 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

